II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1998

sugli aiuti che la Germania intende concedere per promuovere la creazione di posti di telelavoro in base al 26° programma quadro dell'azione d'interesse comune «Miglioramento della struttura economica regionale» (26. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur»)

[notificata con il numero C(1998) 585]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/686/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 92 e 93,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli altri Stati membri e altri interessati a presentare osservazioni entro un termine prefissato, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE,

considerando quanto segue:

I

Il 30 luglio 1997, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di talune disposizioni del 26° programma quadro dell'azione d'interesse comune dello Stato federale e dei Länder per il «Miglioramento della struttura economica regionale», riguardanti l'intensità degli aiuti destinati alla promozione del telelavoro (parte II, punto 2.4). La Germania è stata informata al riguardo con lettera SG (97) D/7104 del 18 agosto 1997. Gli altri Stati membri e gli altri interessati sono stati invitati a presentare osservazioni mediante comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1].

La Germania ha presentato osservazioni con lettera del 17 settembre 1997. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Stati membri né di altri interessati.

II

L'azione di interesse comune «Miglioramenti della struttura economica regionale» è la più importante normativa tedesca sugli aiuti regionali. Le disposizioni attuative di tale normativa generale sono stabilite, per periodi di tempo determinati, nei cosiddetti programmi quadro. Il 26° programma quadro, relativo al periodo 1997 — 2000 (2001), è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, in data 19 febbraio 1997. La Commissione ha approvato tutte le modifiche apportate con tale programma, eccezion fatta per le disposizioni sulla promozione degli investimenti relativi ai posti di telelavoro. La Germania aveva comunicato che il programma quadro sarebbe stato applicato soltanto dopo l'approvazione della Commissione.

A norma del programma quadro, gli aiuti destinati alla promozione degli investimenti relativi ai posti di telelavoro possono essere concessi nei casi in cui sia l'impresa investitrice sia il posto di telelavoro si trovino in una zona assistita. L'intensità massima dell'aiuto viene determinata in funzione della regione in cui ha sede l'impresa dalla quale dipende il posto di telelavoro. Pertanto, qualora un'impresa avente sede in una zona assistita ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), investa in posti di telelavoro ubicati in una zona di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), si applicherebbe il massimale stabilito in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). L'intensità massima fissata per le regioni della Germania orientale assistite ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), è pari al 35 % lordo (50 % per gli investimenti delle PMI) mentre per le zone assistite ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), nella Germania occidentale esso è pari al 18 % lordo (28 % per gli investimenti delle PMI).

[1] GU C 341 dell'11.11.1997, pag. 4.

Nell'avviare il procedimento, la Commissione ha rilevato che le disposizioni sugli aiuti agli investimenti regionali mirano principalmente a creare posti di lavoro, ed a promuovere la produzione di redditi e di domanda regionale nelle regioni svantaggiate e che pertanto l'intensità massima degli aiuti agli investimenti deve essere determinata in funzione della regione in cui si svolge effettivamente il telelavoro. Essa ha inoltre rilevato che la possibilità di promuovere la creazione di posti di lavoro nelle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), con la stessa intensità consentita nelle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), potrebbe far venir meno, relativamente a tali investimenti, l'effetto incentivante previsto a favore delle regioni più svantaggiate.

III

La Germania ritiene che gli investimenti relativi ai posti di telelavoro producano un effetto utile soprattutto nella zona in cui ha sede l'impresa. Pertanto dovrebbero sempre essere applicati a tali investimenti i limiti d'intensità vigenti nella zona in cui si trova l'investitore anziché quelli stabiliti per la zona in cui è situato il posto di lavoro. Alle imprese aventi sede in una zona assistita ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), che investano in posti di telelavoro ubicati in una zona contemplata dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dovrebbe pertanto applicarsi parimenti il minor livello d'intensità previsto per la zona in cui si trova l'impresa.

La Germania sostiene inoltre che non sussiste il rischio di uno sviamento degli aiuti dalle zone assistite ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), verso le zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Considerato che gli aiuti agli investimenti riguardanti più regioni vengono concessi in base alla collaborazione ed al finanziamento congiunto di almeno due Länder, l'amministrazione competente per la zona assistita a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), sarebbe sempre in grado di vigilare affinché nessun aiuto venga sviato abusivamente con lo scopo di creare posti di lavoro in un Land diverso.

La Germania fa infine valere che, sebbene l'entità dell'investimento richiesto dai posti di telelavoro sia, di norma, piuttosto modesta, le imprese traggono sicuri vantaggi dagli effetti positivi del telelavoro sotto il profilo dell'innovazione e della competitività. Secondo le autorità tedesche, qualora in una zona di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), manchi personale specializzato per determinate prestazioni, le imprese ivi situate, per assicurarsi tali prestazioni, possono essere costrette a consentire a tale personale di lavorare nel proprio luogo di residenza, situato invece nelle zone contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

IV

La disposizione che ammette, per gli investimenti relativi ai posti di telelavoro, aiuti di intensità superiore al massimale stabilito per la regione in cui è ubicato il posto di telelavoro non può essere considerata compatibile con il mercato comune. I limiti d'intensità particolarmente ampli stabiliti per la promozione dello sviluppo regionale nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), mirano ad un effettivo miglioramento di situazioni caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso e da gravi forme di disoccupazione. Pertanto gli aiuti agli investimenti che abbiano un grado di intensità consentito esclusivamente nelle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), sono ammissibili solo se concorrono all'aumento del livello di vita ed alla creazione di posti di lavoro in queste zone assistite. Gli investimenti realizzati da un'impresa situata in una di queste zone ai fini dell'allestimento e del collegamento tecnico di posti di lavoro ubicati invece in una zona assistita ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), non concorrono all'occupazione ed all'aumento generale del livello di vita nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). L'occupazione aumenta soltanto nella zona in cui risiede il lavoratore e gli effetti sul reddito regionale pro capite si manifestano prevalentemente nel luogo in cui il lavoratore effettua le proprie spese.

È vero che l'accesso alle prestazioni di personale specializzato può costituire un elemento determinante per l'innovazione e la competitività delle imprese che investono nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Qualora tale personale non sia disponibile sul mercato locale né possa essere indotto a trasferirsi nelle regioni in questione, attraverso l'offerta di retribuzioni interessanti, la creazione di posti di telelavoro è senz'altro uno strumento utile per consentire all'impresa di accedere a risorse già esistenti nelle zone più sviluppate.

Gli effetti principali esercitati da siffatta prassi sul reddito pro capite regionale e sul livello dell'occupazione si produrrebbero però nel luogo in cui il telelavoratore risiede ed effettua le sue spese, luogo che tuttavia non è caratterizzato da gravi forme di disoccupazione. Questa considerazione induce la Commissione a consigliare che il telelavoro venga promosso nelle zone svantaggiate, per permettere ai lavoratori ivi residenti di offrire le loro prestazioni ad imprese situate nelle regioni più sviluppate, senza dover cambiare residenza. In tal modo potrebbe essere garantita la stabilità della popolazione delle regioni svantaggiate ed il prodotto interno lordo verrebbe aumentato dal reddito dei telelavoratori [1].

La Germania si basa manifestamente sul presupposto che le autorità delle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), si aspetterebbero dalle autorità delle regioni in cui devono essere ubicati i posti di telelavoro una partecipazione all'aiuto commisurata all'investimento realizzato.

La disposizione controversa consentirebbe pertanto alle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), di concedere, per i posti di telelavoro ubicati nel proprio territorio, aiuti aventi un'intensità ammissibile soltanto nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Siffatta possibilità ridurrebbe tuttavia l'effetto incentivante, cui è preordinata la maggiore intensità degli aiuti destinati agli investimenti nelle regioni più svantaggiate, e potrebbe far sì che in quest'ultime vengano offerti posti di lavoro poco qualificati, mentre i lavoratori più qualificati, non essendo costretti — grazie alla posizione di cui godono sul

[1] Cfr.: «Approfondimenti sul libro bianco», in «Europa sociale», supplemento 3/95.

mercato di lavoro — a trasferirsi in zone meno attraenti, sarebbero indotti a rimanere invece nelle zone più sviluppate. Agli specialisti dei settori dell'ingegneria, della programmazione elettronica, della gestione e della consulenza aziendale, che percepiscono redditi superiori alla media, verrebbe tolto qualsiasi incentivo a recarsi nelle regioni svantaggiate per concorrere, in tal modo, all'equilibrato sviluppo sociale ed economico delle medesime.

V

La Commissione conclude che la disposizione contenuta nel 26° programma quadro dell'azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale», secondo cui, per gli investimenti relativi ai posti di telelavoro, possono essere concessi aiuti di intensità superiore al massimale vigente per la regione in cui s'intendono allestire i posti di telelavoro, è incompatibile con il mercato comune e non può pertanto essere applicata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il 26° programma quadro dell'azione di interesse comune (Gemeinschaftsaufgabe) «Miglioramento della struttura economica regionale» è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui consente, per gli investimenti relativi a posti di telelavoro, la concessione di aiuti aventi intensità superiore al massimale vigente per la regione in cui i posti di telelavoro sono creati.

Articolo 2

Il programma quadro di cui all'articolo 1 non può essere applicato. La Germania è tenuta a recuperare gli aiuti eventualmente già erogati nel quadro di un'applicazione provvisoria di tale normativa. Gli importi devono essere recuperati in conformità alle disposizioni sostanziali e procedurali della legislazione tedesca, maggiorati degli interessi decorrenti dalla data di concessione degli aiuti (inclusa detta data), al tasso di riferimento applicato per la valutazione dei regimi di aiuto regionali.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania è tenuta ad informare la Commissione dei provvedimenti addottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione